

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 luglio 1996, n. 458

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita'.

(GU n.208 del 5-9-1996)

Vigente al: 20-9-1996

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 25 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. 22349/Sap 69 in data 11 giugno 1996;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Istituto superiore di sanita'.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese

1. Ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:

a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, fatta salva l'accessibilita' al trattamento tabellare, e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la

qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Istituto, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Istituto;

b) documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, allievi di corsi di formazione, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Istituto;

c) accertamenti medico legali dei dipendenti e relativa documentazione;

d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

e) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

f) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

g) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie;

h) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

i) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali;

l) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività medico sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

m) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione;

n) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

3. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 3.

Esclusioni del diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.

2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene

in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 4.

Differimento del diritto di accesso

1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e' differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per gli elaborati del titolare dell'interesse.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente fare ricorso al differimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 5.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLIK

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1996

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 279